



# Novità fiscali riguardanti le società semplici e gli enti non commerciali

## Lettera informativa n. 3/2020 Tax Professional Practice

**Uffici**

**Milano**  
Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

**Ancona**  
Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

**Bologna**  
Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

**Firenze**  
Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

**Genova**  
P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

**Napoli**  
Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

**Padova**  
Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

**Perugia**  
Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

**Pescara**  
P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

**Roma**  
Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

**Torino**  
C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

**Verona**  
Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge n. 157 del 2019 (di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019) e della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019), sono state introdotte nuove misure fiscali riguardanti, tra le altre, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia:

Nello specifico, tali misure prevedono:

1. l'introduzione di un regime di tassazione specifico per i dividendi di fonte italiana percepiti da società semplici residenti in Italia;
2. l'estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) alle società semplici e agli enti non commerciali residenti in Italia.

### **Il nuovo regime di tassazione dei dividendi percepiti da società semplici residenti**

L'articolo 32-*quater* del decreto – legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha introdotto un regime di tassazione specifico per i dividendi di fonte italiana percepiti da società semplici residenti, colmando così, almeno in parte, la lacuna normativa fino a quel momento sussistente.

Infatti, a seguito dell'abrogazione del comma 1, articolo 47 del TUIR da parte della Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 1003 a 1006 della legge n. 205 del 2017), da una interpretazione del quadro normativo di riferimento, in mancanza di una norma *ad hoc*, si poteva sostenere la piena imponibilità dei dividendi percepiti dalle società semplici residenti in Italia. Tale tesi è stata avallata da parte dell'Agenzia delle Entrate, come si evince dalle Istruzioni al quadro RL del modello REDDITI SP 2019. Al contrario, parte della dottrina aveva negato la possibilità di applicare la piena imponibilità ai dividendi percepiti dalla società semplice (poiché in contrasto con i principi che informano il diritto tributario), elaborando pertanto soluzioni interpretative differenti.

Il regime di nuova introduzione, di cui all'articolo 32-*quater* del decreto – legge n. 124 del 26 ottobre 2019, ha posto fine alla *querelle* di cui sopra, stabilendo che "I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale".

Si prevede espressamente che il sistema di tassazione in parola trovi applicazione anche nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 7 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) (ossia recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante, liquidazione anche concorsuale delle società ed enti).

L'articolo prosegue poi declinando le seguenti fattispecie, alla luce del principio della trasparenza di cui sopra:

- dividendi corrisposti ad una società semplice il cui socio è una società di capitali o un ente commerciale. In tal caso i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- dividendi corrisposti ad una società semplice il cui socio è un'impresa individuale o una società di persone commerciale. In tal caso i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- dividendi corrisposti ad una società semplice partecipata da una persona fisica residente, titolare di una partecipazione qualificata o non qualificata, non relativa all'impresa. In tal caso i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26% (si prevede che i soggetti emittenti le azioni o gli strumenti finanziari che hanno prodotto il dividendo corrisposto alla società semplice debbano operare la ritenuta di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice).

Occorre tuttavia rilevare che, in primo luogo, la norma in esame non individua una data a decorrere dalla quale le disposizioni in commento trovano applicazione (si potrebbe ipotizzare che il nuovo regime si applichi ai dividendi corrisposti a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione).

In secondo luogo, con riferimento alla fattispecie n. 3 di cui sopra, il dato normativo è silente circa l'applicazione o meno del regime transitorio relativo alla tassazione degli utili percepiti dalle persone fisiche non nell'esercizio di impresa, di cui all'articolo 1, comma 1006 della Legge di Bilancio 2018.

Inoltre, nonostante l'introduzione del regime in oggetto, ad oggi permangono ancora delle fattispecie in tema di dividendi percepiti da società semplici non ancora disciplinate espressamente dalla legge. Ci si riferisce in particolare ai seguenti casi:

- percezione di dividendi da parte di una società semplice residente partecipata da trust o da un ente non commerciale;
- percezione di dividendi di fonte estera da parte di una società semplice residente;
- percezione di dividendi da parte di una società semplice residente partecipata da soggetti non residenti.

Per i casi di cui sopra, in mancanza di una previsione espressa, si potrebbe ipotizzare l'esclusione dell'applicazione del regime di trasparenza e, conseguentemente, la piena imponibilità in capo alla società semplice dei dividendi da quest'ultima percepiti (tale trattamento fiscale potrebbe tuttavia, con riguardo alle fattispecie *cross-border*, porsi in contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali).

### **Estensione dell'IVAFE e dell'IVIE alle società semplici e agli enti non commerciali**

L'articolo 1, comma 710 della Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), ha esteso l'assoggettamento all'IVAFE e all'IVIE anche alle società semplici e agli enti non commerciali residenti in Italia (categoria nella quale possono rientrare, qualora non esercitino attività di impresa in via prevalente, i trust fiscalmente residenti in Italia).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 711 della legge in oggetto, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 2020.

L'IVAFE e l'IVIE, in base a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, si rendono dovute rispettivamente da coloro che (a seguito delle modifiche in oggetto le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia), in un dato periodo di imposta siano titolari rispettivamente di prodotti finanziari, di conti correnti e di libretti di risparmio detenuti all'estero (ai fini dell'IVAFE) ovvero siano proprietari o titolari di altri diritti reali su immobili situati all'estero (ai fini dell'IVIE).

L'IVAFE è dovuta, su base annua, nella misura del 0,2% del valore dei prodotti finanziari, ovvero in somma fissa per quanto concerne i conti correnti e i libretti postali.

L'IVIE è invece dovuta, anch'essa su base annua, nella misura dello 0,76% sul valore degli immobili.

Per entrambe le imposte è concesso un credito di imposta per le imposte della medesima natura già assolte all'estero, fino a concorrenza di quanto dovuto in Italia.

Da ultimo, si ricorda altresì che il versamento delle imposte in oggetto da parte delle società semplici e degli enti non commerciali residenti, va ad aggiungersi agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, al quale tali soggetti erano già tenuti adempiere.

Più precisamente in base all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia (unitamente ai titolari effettivi residenti in Italia riconducibili alle predette società semplici ed enti non commerciali) sono tenuti, qualora detengano investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ad obblighi di monitoraggio fiscale da assolvere tramite la compilazione di uno specifico prospetto (quadro RW) facente parte della dichiarazione dei redditi. In particolare deve essere compilata la dichiarazione dei redditi riferibile al periodo di imposta in cui i soggetti obbligati hanno detenuto (anche se per un solo giorno) i predetti investimenti e attività finanziarie esteri.

---

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

**Antonio Deidda**

**Partner**

**Family Office and  
Private Client**

E: [adeidda@kpmg.it](mailto:adeidda@kpmg.it)

T: +39 02 6764 4762

**Tomaso de Simone**

**Partner**

**Family Office and  
Private Client**

E: [tdesimone@kpmg.it](mailto:tdesimone@kpmg.it)

T: +39 06 8096 3552

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)



## Lettera informativa n. 3/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.